

CONVENZIONE per l'AUTORIZZAZIONE alla PRODUZIONE di TIMBRI

tra

il **Consorzio Servizi Legno-Sughero** d'ora in avanti anche denominato **Conlegno**, in persona del legale rappresentante signor Fausto Iaccheri, con sede in Milano, Foro Buonaparte, 12 (P.I. 04482880962)

e

la (ragione sociale) NICO LETTI NEW SRL
in persona del legale rappresentante, signor/a PAOLO NICO LETTI
con sede in (comune e indirizzo) TRISSINO (VI) - VIA DELL'INDUSTRIA, 69
C. F. 03188910248 P. Iva 03188910248
d'ora in avanti anche denominata "timbrificio" ed entrambe, per brevità, anche "le Parti".

Premesso che

- a) Conlegno è titolare esclusivo del Marchio Fitosanitario Volontario (MFV) "FITOK", oltreché gestore del marchio IPPC / FAO per come raffigurati nell'allegato (All. A) e di seguito definiti anche il "Marchio";
- b) detto Marchio può essere concesso in licenza ad aziende del comparto della produzione e della riparazione degli imballaggi e costituisce garanzia di rispetto delle misure e prescrizioni di carattere fitosanitario, contro il rischio di diffusione degli organismi nocivi presenti nel legno e di rispetto dei requisiti di cui alla normativa FAO – *International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM n. 15*;
- c) gli scopi di Conlegno, connessi alla gestione del Marchio e del relativo sistema di concessione delle licenze, consistono nel definire le procedure d'ispezione, di registrazione e di accreditamento per la verifica della conformità ai requisiti dell'ISPM n. 15 della FAO, nell'incentivare la diffusione, nelle imprese associate, di una politica fitosanitaria capace di costituire una garanzia per la protezione delle foreste e dell'ambiente dagli insetti nocivi, finalizzando la propria attività alla riduzione del rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena ed inoltre cercando di trovare soluzioni di massima compatibilità tra l'esigenza di conformità ai requisiti indicati nella normativa ISPM n. 15 della FAO e l'operatività aziendale quotidiana;
- d) Conlegno, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, concede ai soggetti autorizzati, licenziatari del Marchio Fitosanitario Volontario, il diritto di riprodurre gli stessi, in conformità con la normativa sopra richiamata e con le proprie prescrizioni regolamentari;
- e) al fine di poter consentire ai propri licenziatari l'apposizione del Marchio sugli imballaggi si rende necessario che l'attività inerente la produzione dei relativi timbri e/o stampi avvenga nel pieno rispetto dei diritti di privativa di titolarità o demandati alla gestione di Conlegno, rendendosi pertanto necessario che il timbrificio ed i suoi incaricati e/o dipendenti addetti alla produzione di timbri e/o stampi del Marchio per conto delle aziende licenziatrici richiedenti, si impegnino al pieno rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione, fermo restando che, ogni iniziativa al riguardo, non espressamente autorizzata da Conlegno, potrebbe integrare i presupposti di sussistenza dell'illecito contraffattivo.

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura

privata.

2. Conlegno concede al Timbrificio il diritto di produrre e successivamente di fornire i timbri e/o stampi recanti il Marchio alle condizioni che sono qui di seguito indicate.
3. I timbri e/o stampi relativi a tale Marchio dovranno essere prodotti da parte del timbrificio in conformità con gli *standards* di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione o, qualora si tratti di richieste di fornitura di timbri e/o stampi in difformità rispetto agli *standards* di cui sopra, secondo le espresse autorizzazioni che verranno fornite da Conlegno, previo invio a quest'ultimo di relativo modello o bozzetto.
4. Il Timbrificio s'impegna ad evadere le forniture richieste, esclusivamente nei confronti dei soggetti che siano in possesso di regolare licenza di utilizzo del Marchio. A tal fine il timbrificio provvederà a verificare preventivamente la legittimazione del richiedente tramite accesso al sito www.conlegno.eu ed esibizione da parte dello stesso di copia dell'autorizzazione (riportante il codice identificativo attribuito da Conlegno). Qualora il richiedente non fosse ancora registrato nell'anagrafica di Conlegno il controllo avverrà direttamente con verifica, anche telefonica, presso la Segreteria del consorzio. Il timbrificio s'impegna a non evadere nessuna richiesta se il committente risulta essere azienda sottoposta a provvedimenti di revoca e/o sospensione della licenza di detto Marchio.
5. I timbri e/o stampi in questione potranno essere consegnati da parte del timbrificio esclusivamente ai soggetti autorizzati e provvisti di valida licenza in conformità con quanto previsto al precedente punto 4; il timbrificio deve conservare ed aggiornare un registro su cui annoterà la data e il numero del D.d.T. di consegna, il quantitativo, il modello di timbri ceduti, nonché il nominativo o la ragione sociale del cessionario; ogni volta che Conlegno lo ritenesse opportuno potrà prendere visione ed estrarre copia, parziale o integrale, del registro.
6. Il timbrificio riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà industriale relativi al Marchio competono esclusivamente a Conlegno e s'impegna per l'effetto, anche per il futuro a non fare alcun uso dello stesso se non negli stretti limiti di cui alla presente convenzione restando espressamente inteso che con la presente non si conferisce alcun diritto di privativa al timbrificio in relazione al Marchio in oggetto.
7. Il Timbrificio s'impegna ad astenersi dal pretendere nei confronti di Conlegno alcun corrispettivo in relazione alla richiesta di fornitura di timbri proveniente da ciascun diretto interessato, che assolverà in via diretta ed autonoma al pagamento del corrispettivo pattuito per la fornitura.
8. La presente convenzione resterà in vigore tra le Parti per tutto il periodo di effettiva titolarità e gestione del Marchio da parte di Conlegno, fatte salve le ipotesi di inadempimento del timbrificio, che daranno diritto a risolvere, con effetto immediato, il presente accordo. Ciascuna parte potrà recedere, con effetto immediato, dalla presente convenzione in ogni momento, mediante lettera raccomandata a/r; in tal caso il Timbrificio dovrà dare immediata comunicazione a Conlegno del materiale oggetto di fornitura dei timbri ancora in giacenza presso il timbrificio.
9. Le parti, per tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione, dichiarano qui di seguito i propri riferimenti

Conlegno
Foro Buonaparte, 12
20121 Milano
Tel: 02.80604372
Fax: 02.80604398
eMail:
fitok@conlegno.eu
legnosughero@conlegno.eu


Timbrificio
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP e città
Tel:
Fax:
eMail:
sito web:

NICOLETTI NEW SRL
VIA DELL'INDUSTRIA 69
36070 TRISSINO (VI)
0445 491193
0445 497959
paolo@nicollettinew.com
www.nicollettinew.com

10. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto le parti dichiarano competente a conoscerne in via esclusiva il Foro di Milano.


Letto, confermato e sottoscritto

_____ lì _____
Conlegno – il Presidente




Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di aver dato lettura ed espressamente accettano le condizioni di cui agli artt. 8 e 10 del presente accordo rispettivamente sulla vigenza e sul foro esclusivo.

Conlegno – il Presidente




NICOLETTI NEW srl

Via dell'Industria 69 - 36070 TRISSINO (VI)
Tel. 0445 491193 - Fax 0445 497959
C.F./Part.IVA 03188910248
email: info@nicollettinew.com



NICOLETTI NEW srl

Via dell'Industria 69 - 36070 TRISSINO (VI)
Tel. 0445 491193 - Fax 0445 497959
C.F./Part.IVA 03188910248
email: info@nicollettinew.com



Allegato A: Conlegno – Marchi FITOK – 5-1